Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **916**.
Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione Pag. 947

1979

LEGGE 24 gennaio 1979, n. **18**.
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo . . . . Pag. 947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **19**.
Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971 . . . . . Pag. 960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1978.
Sostituzione di un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.
Aumento del contributo dovuto dallo Stato al comune di Ancona, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari . . . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.
Ripartizione fra tutte le regioni del fondo complessivo di L. 55.800.000.000 per gli asili-nido costituito dal contributo di L. 20.000.000.000 a carico dello Stato, ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978 e dal contributo di L. 35.800.000.000 quale acconto INPS per l'anno 1977. Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchidrol » 5 fiale × 2 cc, nonchè della relativa serie 5 fiale × 1 cc uso pediatrico, della relativa categoria 10 supposte × g 2,5, della relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 uso pediatrico e della relativa categoria sciroppo (flaconi da 100 e da 200 ml), della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico biologico, in Padova. (Decreto di revoca n. 5339/R) . . . . Pag. 964

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno . . . . Pag. 965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 967
Abilitazione di azienda di credito . . . . . . Pag. 967

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Macerata. Pag. 967

Commissione nazionale per le società e la borsa:

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 488. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Genova per il biennio 1979-80. Pag. 967

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 489. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Milano per il biennio 1979-80. Pag. 967

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 490. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Roma per il biennio 1979-80. Pag. 967

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 491. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Torino per il biennio 1979-80. Pag. 968

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . Pag. 968

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a trentadue posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . Pag. 975

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie. Pag. 975

Ministero per i beni culturali e ambientali: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana . . . . Pag. 975

Provincia di Bolzano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico aggiunto vacante nel comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico italiano . . . . Pag. 975

Ospedale « S. Giovanni » di Chiaromonte: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria . . . . Pag. 975

Ospedale di Minturno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 976

Ospedale « SS. Salvatore » di Tolentino: Concorso a due posti di assistente di emodialisi . . . . . . Pag. 976

Ospedali del comprensorio del Trasimeno-Pievese di Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 976

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. 68.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19 . . . . Pag. 976

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1977, per il personale sanitario ospedaliero.

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a direttore di farmacia, sessione anno 1977.

(9434 e 9435)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Celesti & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 8% - 1974-1984 » sorteggiate l'8 gennaio 1979. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 10% - 1977-1982 » sorteggiate l'8 gennaio 1979. — **Ente ospedaliero Calcinate-Palazzolo sull'Oglio, in Palazzolo sull'Oglio (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1978. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1979. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **S.A.V.A.S. - F.lli Gancia & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1979. — **Propilei, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1979. — **S.I.I. - Società imprese industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1979. — **I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1979. — **S.I.M.E.R. - Società industrie meccaniche roveretane, società per azioni, in Rovereto (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1979. — **Bologna football club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7% - 1970-1980 » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 10% - 1976-1983 - 1ª serie » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 10% 1976-1983 - 2ª serie » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9% - 1974-1982 » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8% - 1974-1984 » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1979. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1978. — **SITRASB - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1979. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12% - 1977-1983 » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 9% - 1975-1981 » sorteggiate il 17 gennaio 1979. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1979. — **Swinger, società per azioni, in Bussolengo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1979. — **Propilei, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1979 (integrazione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **916**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Matilde Corridori con atto 15 dicembre 1972, n. 14257/1467 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 23 dicembre 1972 al n. 3049, vol. 152 A. P., a rogito dott. Ferruccio Brambilla, in Milano, consistente in un appartamento sito in Milano, via Fauché n. 11, composto di un locale, oltre i servizi, con annesso vano cantina, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 45758, foglio 261, mappale 362 sub 7, di vani utili 2,5, del valore di L. 4.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 208

LEGGE 24 gennaio 1979, n. **18**.

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono riportati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

Titolo II

ELETTORATO - ELEGGIBILITÀ - COMPATIBILITÀ

Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Art. 5.

In materia di compatibilità alla carica di rappresentante al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'atto relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150.

Art. 6.

La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

Titolo III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8.

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo.

Art. 9.

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11.

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera *b*) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero massimo e non inferiore al minimo indicati nell'allegata tabella *A*.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

Art. 13.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Titolo IV

VOTAZIONE

Art. 14.

L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima circoscrizione; non più di due nella seconda, terza e quarta circoscrizione ed una nella quinta circoscrizione.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15.

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16.

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

Titolo V

SCRUTINIO

Art. 17.

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 18.

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 19.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 21.

L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 22.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti.

Art. 23.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 24.

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Art. 25.

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

Art. 26.

Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dello articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo 1979 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Art. 27.

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Art. 28.

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, ricevuta assicurazione telegrafica della iscrizione nelle liste elettorali da parte del comune competente, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dell'articolo 30.

Art. 29.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari dipendenti e degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

Art. 30.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il 30 aprile 1979.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 400. L'assegnazione degli elettori tra le sezioni istituite, ove in una località vi siano più sezioni, è fatta per ordine alfabetico, indipendentemente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.

Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare.

Il capo dell'ufficio consolare provvede a reperire e ad arredare le sezioni elettorali osservando le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in modo da assicurare la segretezza del voto; si adopera, inoltre, su richiesta dei rappresentanti di cui al n. 1) del successivo articolo 31, a reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, anche a titolo oneroso.

Art. 31.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 25;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dello ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 32.

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate, che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 33.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Il segretario è nominato dal presidente tra gli elettori della circoscrizione consolare.

Art. 34.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35.

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori;

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

4) un'urna per la votazione;

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma del precedente articolo 30.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge:

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 36.

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma, anche se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella *A* allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del decimo comma del presente articolo.

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.

Art. 37.

I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 38.

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39.

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 50.000 ed a L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 40.

E' consentita per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo la votazione degli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione stessa nel rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti Paesi ed il Governo italiano.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Titolo VII

SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 41.

Il rappresentante che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediante l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42.

Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Art. 43.

Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 44.

Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Art. 45.

Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

Art. 46.

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 47.

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 48.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49.

Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della Comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 51.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 52.

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 53.

Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di nove mesi, nei limiti di cento unità in eccesso del contingente già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

A seconda delle esigenze il Ministero stabilisce, nei limiti del suddetto contingente di cento unità, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni esecutive ed ausiliarie.

Possono essere assunti a contratto secondo le norme del presente articolo i cittadini italiani di buona condotta, sana costituzione fisica e residenti da almeno un anno nel Paese ove ha sede l'ufficio consolare che procede all'assunzione. Per l'assunzione con mansioni esecutive e ausiliarie è richiesto rispettivamente il requisito minimo del possesso di licenza media inferiore **e di** licenza elementare o titolo di studio anche straniero equipollente. Ai fini della presente norma, l'equipollenza è riconosciuta in base a dichiarazione dell'ufficio consolare.

La retribuzione viene fissata nel contratto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e comunque non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni nello stesso Paese.

Art. 54.

Il trattamento economico spettante, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai componenti del seggio è maggiorato di L. 25.000 per il presidente e di L. 20.000 per ciascuno scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, la autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1979.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

Art. 55.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione e per il lavoro straordinario di dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunità, nonché alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, si provvederà con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno al cassiere del Ministero degli affari esteri.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — PANDOLFI — BONIFACIO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione	Numero dei candidati	
		massimo	minimo
I. — ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano	22	8
II. — ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia	15	5
III. — ITALIA CENTRALE (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma	16	6
IV. — ITALIA MERIDIONALE (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli	19	7
V. — ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	Palermo	9	3

Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA ALLA ASSEMBLEA DEI POPOLI DEGLI STATI RIUNITI DELLA COMUNITA' EUROPEA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
mm. 20 1	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra e destra

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pleghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella **C**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA B
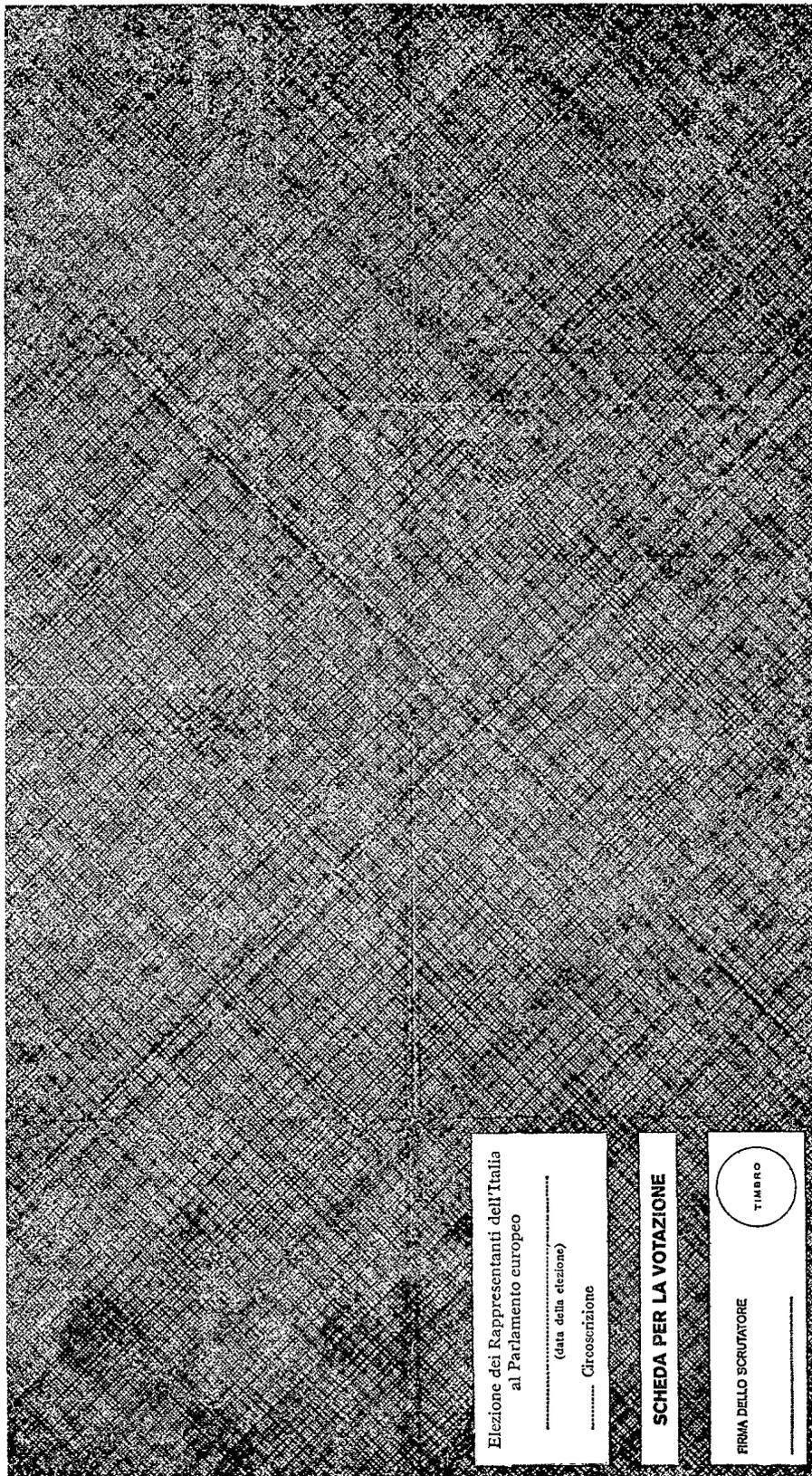
(1) La leggenda deve essere completata con l'indicazione del numero romano della Circoscrizione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **19.**

Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato, nonché la delega al Governo per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione, di cui all'art. 3 della predetta legge 20 giugno 1978, n. 399;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7):

« 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ».

Art. 3.

L'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:

« I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta ».

Art. 4.

E' aggiunto dopo l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente art. 32-*bis*:

« I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano cinquanta anni dall'anno di produzione dell'opera ».

Art. 5.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppressi.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:

« Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente l'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1975, concernente la nomina dei componenti della commissione predetta;

Considerato che il dott. Francesco De Marchi ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. De Marchi con il dott. Bruno Pazzi, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Francesco De Marchi da componente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Bruno Pazzi è nominato componente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 57

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Aumento del contributo dovuto dallo Stato al comune di Ancona, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, art. 28, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Ritenuta la necessità di rivedere e modificare la misura del contributo annuo che lo Stato corrisponde al comune di Ancona, sede di uffici giudiziari per il servizio sopra citato;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1978, sul quale è iscritta la somma di L. 10.260.359.000;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il contributo annuo corrisposto dallo Stato al comune di Ancona, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato in L. 116.000.000 (centosedicimilioni).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1978
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 51

(522)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo complessivo di L. 55.800.000.000 per gli asili-nido costituito dal contributo di L. 20.000.000.000 a carico dello Stato, ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978 e dal contributo di L. 35.800.000.000 quale acconto INPS per l'anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante: « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'articolo 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato, sul bilancio 1978, per complessivi 20 miliardi;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 7 febbraio 1978, n. 106930, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 305, con il quale, ai sensi dell'art. 9 della citata legge numero 891/1977, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1978, è stata apportata variazione in aumento con l'iscrizione sul cap. 2600 (di nuova istituzione) di uno stanziamento di lire 20 miliardi, pari al contributo a carico dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 24 aprile 1978, n. 120096, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 240, con il quale è stata apportata variazione in aumento al predetto cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di lire 35.800.000.000, pari all'acconto versato dall'INPS sul contributo dovuto per l'anno 1977;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 891/1977, che prevede che il Ministero della sanità provveda con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alla ripartizione del fondo di cui trattasi, in base al fabbisogno ed all'effettivo stato di attuazione del piano;

Ritenuto di dover provvedere, per le provincie autonome di Trento e Bolzano, a distinta assegnazione di quote sul totale del fondo, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 55.800.000.000;

Considerato che, per quanto sopra enunciato, spettano alle provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente L. 795.150.000 (pari all'1,425 per cento sul totale del fondo) e L. 898.380.000 (pari all'1,610 per cento sul totale del fondo);

Ritenuto di ripartire il fondo speciale di cui trattasi, per il 90 per cento in proporzione diretta alla popolazione infantile residente in ciascuna regione alla data del 1° gennaio 1975 (in base ai dati ISTAT) e per il rimanente 10 per cento in rapporto all'effettivo stato di attuazione del piano;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo integrativo per gli asili-nido, previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, è ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri risultanti dagli uniti prospetti *A*, *B*, *B1* e *C*, che, con la nota esplicativa che li precede, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 55.800.000.000 (cinquantacinquemiliardiottocentomilioni), a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, per gli scopi citati nelle premesse.

La suddetta spesa è ripartita come segue:

Piemonte	L.	4.109.386.395
Valle d'Aosta	»	144.464.275
Lombardia	»	8.112.183.045
Bolzano	»	898.380.000
Trento	»	795.150.000
Veneto	»	4.055.279.925
Friuli-Venezia Giulia	»	1.075.095.555
Liguria	»	1.432.198.265
Emilia-Romagna	»	3.367.586.690
Toscana	»	2.815.159.635
Umbria	»	918.186.800
Marche	»	1.270.960.980
Lazio	»	4.713.214.600
Abruzzi	»	1.237.414.970
Molise	»	297.044.525
Campania	»	6.164.350.125
Puglia	»	4.319.860.565
Basilicata	»	891.133.565
Calabria	»	2.154.519.635
Sicilia	»	5.363.574.370
Sardegna	»	1.664.856.080
Totale	L.	55.800.000.000

Il relativo onere farà carico al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 39

PROSPETTI PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO SPECIALE PER GLI ASILI-NIDO

Nota esplicativa:

Il fondo speciale per gli asili-nido, detratte le quote spettanti alle provincie autonome di Trento e Bolzano, è ripartito come segue:

per il 90 per cento in proporzione diretta alla popolazione infantile residente al 1° gennaio 1975, in base ai dati I.S.T.A.T. (prospetto *A*);

per il 10 per cento in rapporto all'effettivo stato di attuazione del piano, attribuendo a ciascuna Regione una quota percentuale risultante dalla media delle percentuali ottenute:

1) con ripartizione direttamente proporzionale ai posti-nido realizzati e gestiti con i contributi di cui alla legge numero 1044/1971 (prospetto *B*);

2) con ripartizione direttamente proporzionale al rapporto tra il numero dei posti-nido realizzati e gestiti ed il numero complessivo dei posti-nido necessari alla Regione per servire il 6,838 per cento della propria popolazione infantile (prospetto *B1*).

Il coefficiente 6,838, di cui al punto 2), esprime in percentuale il rapporto tra il numero dei posti-nido la cui realizzazione era prevista dalla legge n. 1044/1971, e la popolazione infantile residente.

PROSPETTO *A*

RIPARTIZIONE DEL 90 PER CENTO DEL FONDO IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA POPOLAZIONE INFANTILE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 1975 (DATI ISTAT).

	(1)	(2)	(3)
Piemonte	181.583	7,061	6,355
Valle d'Aosta	4.557	0,178	0,160
Lombardia	390.462	15,184	13,666
Bolzano (*)	—	—	—
Trento (*)	—	—	—
Veneto	196.810	7,653	6,888
Friuli-Venezia Giulia	47.627	1,852	1,667
Liguria	62.694	2,438	2,194
Emilia-Romagna	145.202	5,646	5,081
Toscana	135.329	5,262	4,736
Umbria	30.315	1,179	1,061
Marche	55.162	2,145	1,931
Lazio	233.823	9,093	8,184
Abruzzi	52.508	2,042	1,838
Molise	14.286	0,556	0,500
Campania	313.661	12,197	10,977
Puglia	219.020	8,517	7,665
Basilicata	31.934	1,242	1,118
Calabria	107.659	4,186	3,767
Sicilia	261.022	10,150	9,135
Sardegna	87.928	3,419	3,077
Totali	2.571.582	100,000	90,000

Legenda
(1) Popolazione infantile residente.
(2) Valori colonna (1) espressi in percentuale.
(3) Incidenza percentuale sul 90 per cento del fondo.

(*) Le provincie autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal conteggio in quanto alle stesse spettano, sul totale del fondo, quote determinate ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

PROSPETTO *B*

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DEL 10 PER CENTO DEL FONDO IN RAPPORTO ALL'EFFETTIVO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO (PUNTO 1, NOTA ESPLICATIVA)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Piemonte	7.814	1.434	9.248	14,185	1,419
Valle d'Aosta	45	0	45	0,069	0,007
Lombardia	10.600	2.237	12.837	19,690	1,969
Bolzano (*)	—	—	—	—	—
Trento (*)	—	—	—	—	—
Veneto	4.130	550	4.680	7,179	0,718
Friuli-Venezia Giulia	900	180	1.080	1,657	0,166
Liguria	1.861	0	1.861	2,855	0,286
Emilia-Romagna	2.820	4.876	7.696	11,805	1,181
Toscana	2.340	701	3.041	4,664	0,466
Umbria	1.176	337	1.513	2,320	0,232
Marche	1.410	164	1.517	2,414	0,241
Lazio	2.190	2.160	4.350	6,672	0,667
Abruzzi	1.630	0	1.630	2,500	0,250
Molise	60	0	60	0,092	0,009
Campania	3.782	0	3.782	5,801	0,580
Puglia	2.567	0	2.567	3,938	0,394
Basilicata	1.313	0	1.313	2,014	0,201
Calabria	1.240	0	1.240	1,902	0,190
Sicilia	6.678	0	6.678	10,243	1,024
Sardegna	0	0	0	0	0
Totali	52.556	12.639	65.195	100,000	10,000

Legenda

(1) Posti-nido realizzati con contributi ex legge n. 1044/1971.
(2) Posti-nido gestiti con contributi ex legge n. 1044/1971.
(3) Somma dati colonna (1) + colonna (2).
(4) Valori colonna (3) espressi in percentuale.
(5) Incidenza valori colonna (4) sul 10 per cento del fondo.

(*) Le provincie autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal conteggio in quanto alle stesse spettano, sul totale del fondo, quote determinate ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

PROSPETTO *B1*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEL 10 PER CENTO DEL FONDO IN RAPPORTO ALL'EFFETTIVO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO (PUNTO 2, NOTA ESPLICATIVA)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Piemonte	181.583	12.417	9.248	74,749	10,620	1,062
Valle d'Aosta	4.557	312	45	14,423	2,060	0,206
Lombardia	390.462	26.699	12.837	48,080	6,860	0,686
Bolzano (*)	—	—	—	—	—	—
Trento (*)	—	—	—	—	—	—
Veneto	196.810	13.458	4.680	34,775	4,960	0,496
Friuli-Venezia Giulia	47.627	3.257	1.080	33,159	4,730	0,473
Liguria	62.694	4.287	1.861	43,410	6,190	0,619
Emilia-Romagna	145.202	9.929	7.696	77,510	11,050	1,105
Toscana	135.329	9.254	3.041	32,861	4,690	0,469
Umbria	30.315	2.073	1.513	72,986	10,400	1,040
Marche	55.162	3.772	1.574	41,729	5,950	0,595
Lazio	233.823	15.989	4.350	27,206	3,880	0,388
Abruzzi	52.508	3.590	1.630	45,404	6,470	0,647
Molise	14.286	997	60	6,141	0,880	0,088
Campania	313.661	21.448	3.782	17,633	2,520	0,252
Puglia	219.020	14.976	2.567	17,141	2,440	0,244
Basilicata	31.934	2.184	1.313	60,119	8,570	0,857
Calabria	107.659	7.362	1.240	16,843	2,400	0,240
Sicilia	261.022	17.849	6.678	37,414	5,330	0,533
Sardegna	87.928	6.012	0	0	0	0
Totali	2.571.582	175.845	65.195	701,313	100,000	10,000

Legenda

(1) Popolazione infantile residente.
(2) Posti-nido occorrenti per servire il 6,838 per cento della popolazione infantile.
(3) Posti-nido realizzati e gestiti con contributi ex legge n. 1044/1971 (colonna 3 prospetto *B*).
(4) Rapporto, espresso in percentuale, tra i dati colonna (2) ed i dati colonna (3).
(5) Incidenza, espressa in percentuale, dei dati colonna (4).
(6) Incidenza valori colonna (5) sul 10 per cento del fondo.

(*) *Le provincie autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal conteggio in quanto alle stesse spettano, sul totale del fondo, quote determinate* ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

PROSPETTO *C*

RIEPILOGO GENERALE QUOTE SPETTANTI
ALLE SINGOLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Piemonte	1,419	1,062	2,481	1,240	6,355	7,595	4.109.386.395
Valle d'Aosta	0,007	0,206	0,213	0,107	0,160	0,267	144.464.275
Lombardia	1,969	0,686	2,655	1,327	13,666	14,993	8.112.183.045
Bolzano (*)	—	—	—	—	—	—	898.380.000 (*)
Trento (*)	—	—	—	—	—	—	795.150.000 (*)
Veneto	0,718	0,496	1,214	0,607	6,888	7,495	4.055.279.925
Friuli-Venezia Giulia	0,166	0,473	0,639	0,320	1,667	1,987	1.075.095.555
Liguria	0,286	0,619	0,905	0,453	2,194	2,647	1.432.198.265
Emilia-Romagna	1,181	1,105	2,286	1,143	5,081	6,224	3.367.586.690
Toscana	0,466	0,469	0,935	0,467	4,736	5,203	2.815.159.635
Umbria	0,232	1,040	1,272	0,636	1,061	1,697	918.186.800
Marche	0,241	0,595	0,836	0,418	1,931	2,349	1.270.960.980
Lazio	0,667	0,388	1,055	0,527	8,184	8,711	4.713.214.600
Abruzzi	0,250	0,647	0,897	0,449	1,838	2,287	1.237.414.970
Molise	0,009	0,088	0,097	0,049	0,500	0,549	297.044.525
Campania	0,580	0,252	0,832	0,416	10,977	11,393	6.164.350.125
Puglia	0,394	0,244	0,638	0,319	7,665	7,984	4.319.860.565
Basilicata	0,201	0,857	1,058	0,529	1,118	1,647	891.133.565
Calabria	0,190	0,240	0,430	0,215	3,767	3,982	2.154.519.635
Sicilia	1,024	0,533	1,557	0,778	9,135	9,913	5.363.574.370
Sardegna	0	0	0	0	3,077	3,077	1.664.856.080
Totali	10,000	10,000	20,000	10,000	90,000	100,000	55.800.000.000

Legenda

(1) Valori colonna (5) prospetto *B*.
(2) Valori colonna (6) prospetto *B1*.
(3) Somma valori colonna (1) + colonna (2).
(4) Quota percentuale spettante sul 10 per cento del fondo (media valori colonna 3).
(5) Quota percentuale spettante sul 90 per cento del fondo (colonna 3 prospetto *A*).
(6) Quota percentuale spettante sul totale del fondo (somma valori colonna 4 + colonna 5).
(7) Quota spettante sul totale del fondo.

(*) Quote spettanti ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(797)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchidrol » 5 fiale × 2 cc, nonchè della relativa serie 5 fiale × 1 cc uso pediatrico, della relativa categoria 10 supposte × g 2,5, della relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 uso pediatrico e della relativa categoria sciroppo (flaconi da 100 e da 200 ml), della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico biologico, in Padova. (Decreto di revoca n. 5339/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 ottobre 1959 e 25 febbraio 1974, con i quali vennero registrate ai numeri 15958, 15958/1, 15958/A, 15958/A-1 e 15958/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bronchidrol » 5 fiale × 2 cc, nonché la relativa serie 5 fiale × 1 cc uso pediatrico, la relativa categoria 10 supposte × g 2,5, la relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 uso pediatrico e la relativa categoria sciroppo (flacone da ml. 100 e da ml 200), a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico biologico, con sede in Padova, via G. Tempesta n. 15/17, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa specialità in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, per quanto riguarda in particolare la presenza nella composizione della dietilamide vanillica e del canfosulfonato di sodio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bronchidrol » 5 fiale × 2 cc, nonché della relativa serie 5 fiale × 1 cc, uso pediatrico, della

relativa categoria 10 supposte × g 2,5, della relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 uso pediatrico e della relativa categoria sciroppo (flaconi da 100 e da 200 ml), registrate rispettivamente ai numeri 15958, 15958/1, 15958/A, 15958/A-1 e 15958/B, in data 15 ottobre 1959 e 25 febbraio 1974, a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico-biologico con sede in Padova, via G. Tempesta, 15/17.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni è da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(461)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'articolo 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Considerato:

che il comune di Livigno ha fatto conoscere, con deliberazione consiliare n. 151 del 28 novembre 1978, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 1025 del 18 dicembre 1978 ha trasmesso la tabella dei valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2 della legge n. 221/1976 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina deve essere fissata in L. 50 al litro, mentre appare opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

che, per quanto riguarda gli olii combustibili e lubrificanti, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto dell'11 gennaio 1978 tenendo presente, per quanto concerne i lubrificanti, che tali valori potranno essere modificati dopo che tutte le società produttrici avranno fatto conoscere i dati aggiornati. Pure da tenere presente che la Industria italiana petroli S.p.a. è subentrata alla Shell italiana S.p.a. e conseguentemente i lubrificanti indicati nella sottoriportata lettera *c*) si riferiscono ai tre tipi prodotti dalla I.P. anziché ai quattro tipi precedentemente realizzati dalla Shell;

Per quanto riguarda i lubrificanti Total indicati alla lettera *d*) si omette l'inclusione del Total multigrado attualmente non più fornito dalla ditta produttrice:

1) olio combustibile fluido:

a) superiore a 3° E	L. 1.730	a q.le
b) fino a 5° E	» 1.351	a hl.

2) olio semifluido e denso:

a) superiore a 5° fino a 7° E	L. 1.408	a q.le
b) superiore a 7° E	» 1.307	»

3) lubrificanti per autovetture:

a) Fiat multigrado	L. 1.113	al kg
Fiat VS	» 913	»
Fiat V10	» 663	»
b) Agip sintesis	» 1.363	»
Agip supermultigrado	» 1.213	»
Agip HD	» 913	»
c) I.P. super M.O. 10 W/50	» 1.313	»
I.P. dualgrade 20 W/30	» 963	»
I.P. dualgrade 40/50	» 963	»
d) Total GTS multigrado	» 1.213	»
Total Super HD	» 913	»

che, per quanto concerne i tabacchi lavorati, in relazione alla tabella predisposta dal Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, i valori medi debbono essere fissati come segue:

4) tabacchi lavorati:

a) nazionali al pacchetto da 20 sigarette	L. 180
b) esteri come sopra	» 300

che per i generi introdotti dall'estero, possono, sempre in relazione alla predetta tabella, confermarsi, nelle misure sottoelencate, i valori medi stabiliti con il predetto decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978, ad eccezione dei liquori e degli articoli sportivi:

5) liquori ed acqueviti (in bottiglia originale) alla bottiglia . . . L. 2.000

6) articoli sportivi:

a) sci	L. 80.000	al paio
b) scarponi da sci	» 30.000	»

7) profumi e prodotti di bellezza:

a) profumi ed essenze	L.	100.000	al kg
b) acque di colonia e lavande	»	5.000	»
c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie	»	4.000	»
d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli	»	1.000	»
e) dentifrici	»	2.000	»
f) prodotti per la pelle	»	1.500	»
g) altri prodotti alcoolici	»	2.500	»
h) altri prodotti analcoolici	»	1.200	»
i) saponi fini solidi	»	1.000	»
l) saponi liquidi	»	500	»
m) saponi e creme da barba e shampoo	»	1.000	»

8) apparecchi fotografici . . L. 20.000 cadauno

9) apparecchi radio televisivi:

a) radio e transistors portatili	L.	20.000	cadauno
b) radio e valvole a transistors senza modulazione di frequenza	»	30.000	»
c) idem, con modulazione di frequenza	»	50.000	»
d) autoradio con ricerca elettronica	»	80.000	»
e) altre autoradio	»	40.000	»
f) televisori	»	150.000	»

10) pelliccerie:

a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchillà, ermellino, martora del Canadà, ocelot, leopardo, breitewanz)	L.	400.000	al kg
b) idem, confezionate	»	520.000	»
c) lontra, visone, lince non confezionate	»	300.000	»
d) idem, confezionate	»	390.000	»
e) altre qualità non confezionate	»	150.000	»
f) idem, confezionate	»	200.000	»

11) pelletterie:

a) valigie di cuoio	L.	4.000	al kg
b) valigie di pelle	»	5.000	»
c) lavori in pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto	»	30.000	»
d) idem di renna, antilope, daino e cinghiale	»	20.000	»
e) idem di altri animali	»	15.000	»
f) lavori di cuoio	»	5.000	»
g) articoli per equitazione	»	8.000	»

12) abbigliamento (tessuti):

a) lana pettinata	L.	10.000	al kg
b) lana cardata	»	6.000	»
c) misti lana	»	5.000	»
d) lana rigenerata	»	3.000	»
e) seta naturale	»	12.000	»
f) fibre sintetiche	»	13.000	»
g) lino e misto lino	»	10.000	»
h) cotone e canapa	»	4.000	»
i) altre materie	»	3.500	»

13) abbigliamento (confezioni):

a) di lana pettinata	L.	20.000	al kg
b) di lana cardata	»	10.000	»
c) di misti lana	»	5.000	»
d) di lana rigenerata	»	3.000	»
e) di seta naturale	»	20.000	»
f) di fibre sintetiche	»	15.000	»

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 la misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, da valere per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979 è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 50 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per i generi sottoelencati per l'anno 1979 è stabilita nelle percentuali appresso specificate:

olii combustibili ed olii lubrificanti: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

sui seguenti generi introdotti all'estero:

a) liquori ed acqueviti: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

b) articoli sportivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

c) profumi e prodotti di bellezza: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

d) apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

e) pelliccerie: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

f) pelletterie ed articoli di abbigliamento: venti per cento dei valori sopra stabiliti.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(834)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 mod. 241. — Data: 18 luglio 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Napolitano S. Mario, nato a Marigliano il 30 marzo 1929. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(96)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 22 dicembre 1978, la Banca popolare Santa Venera, soc. coop. a r.l., in Acireale (Catania), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(501)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Macerata

Con decreto 26 settembre 1978, n. 1688, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione del fiume Chienti in comune di Macerata segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 99, particella 411, già 59 1/2 della superficie di Ha 1.21.07 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 novembre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Macerata; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(528)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 488. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Genova per il biennio 1979-80

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del comitato del mercato ristretto di Genova per il biennio 1979-80 e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova, nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

Sono nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Genova, per il biennio 1979-80, i signori:

Presidente:

Nicosia dott. Gaetano, commissario di borsa per la borsa valori di Genova.

Membri:

Cervetti Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Ancona dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Bertoloni dott. Giorgio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Parodi rag. Carlo, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

p. *Il presidente*: MASERA

(864)

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 489. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Milano per il biennio 1979-80

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del comitato del mercato ristretto di Milano per il biennio 1979-80 e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

Sono nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Milano, per il biennio 1979-80, i signori:

Presidente:

Scotto dott. Antonio, commissario di borsa per la borsa valori di Milano.

Membri:

Ravalli dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Gaudenzi dott. Leonida, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Zaffaroni dott. Renzo, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Colombo rag. Arturo, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

p *Il presidente*: MASERA

(865)

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 490. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Roma per il biennio 1979-80

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del comitato del mercato ristretto di Roma per il biennio 1979-80 e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma, nonché dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

Sono nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Roma, per il biennio 1979-80, i signori:

Presidente:

Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa per la borsa valori di Roma.

Membri:

Capitanio dott. Tommaso, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Giovannola rag. Sergio, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Nattino dott. Angelo, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Fontana comm. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

p. *Il presidente*: MASERA

(866)

Deliberazione 12 gennaio 1979, n. 491. Rinnovo del comitato del mercato ristretto di Torino per il biennio 1979-80

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del comitato del mercato ristretto di Torino per il biennio 1979-80 e vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino, nonchè dall'Associazione bancaria italiana;

Delibera:

Sono nominati componenti del comitato del mercato ristretto di Torino, per il biennio 1979-80, i signori:

Presidente:

Grillo dott. Salvatore, commissario di borsa per la borsa valori di Torino.

Membri:

Bondì Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Calvi dott. Sidney, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Bonaccorso dott. Franco, del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Pietrasanta rag. Sergio, in rappresentanza delle aziende di credito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

p. *Il presidente*: MASERA

(867)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modifiche;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, suddivi come segue:

specialità aeronautici	posti 3
specialità elettronici	» 3
specialità edili	» 2
specialità geofisici	» 1
specialità motorizzazione	» 1

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui al precedente art. 1, in seguito a loro domanda:

1) *Nella specialità aeronautici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza

liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

2) *Nella specialità elettronici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

3) *Nella specialità edili*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

4) *Nella specialità geofisici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica o del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

5) *Nella specialità motorizzazione*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, automobilisti e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato alla data del presente decreto il 27° anno di età se ufficiali, ed il 36° anno di età se sottufficiali.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

aver tenuto buona condotta morale e civile.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento d'identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la specialità per la quale intendono concorrere;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso;

nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando il numero dei figli.

Il candidato dovrà altresì precisare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame facoltativo (non più di due lingue fra quelle indicate al successivo art. 7).

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove orali di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gi esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;
matematica e fisica, prova scritta obbligatoria;
matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;
storia e geografia, prova orale obbligatoria;
cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;
cultura tecnico-professionale, prova orale obbligatoria;
lingue estere, limitatamente a non più di due prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

14 *maggio* 1979, *ore otto*: *cultura generale;*
15 *maggio* 1979, *ore otto*: *matematica e fisica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di identità personale, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, senza attendere ulteriore comunicazione.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso, alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in quindici minuti primi. Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti in congedo che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3 e tutti gli altri candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta Amministrazione, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) ogni diploma di scuola media superiore diverso da quello di cui all'art. 2 del bando di concorso;

b) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale del G.A.r.a.t.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

Le graduatorie distinte per specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale (coefficiente 9);
prova scritta di matematica e fisica (coefficiente 9);
prova orale di matematica, fisica e chimica (coefficiente 8);
prova orale di cultura militare aeronautica (coefficiente 6);
prova orale di storia e geografia (coefficiente 4);
prova orale di cultura tecnico-professionale (coefficiente 10);

b) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, sempreché non inferiore ai 12/20. Per le altre lingue:

6 punti se la votazione riportata è compresa tra i 12 e 18/20;
12 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato nell'Aeronautica militare in qualità di ufficiale o sottufficiale, tenendo conto della durata del servizio stesso e del grado rivestito, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali e della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali. Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

d) fino a 15 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;
6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), ma dovranno far pervenire in sostituzione un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità.

I marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in s.p.e.

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendano da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni e per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in s.p.e.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalle graduatorie formate come dal precedente art. 9. I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorrerà dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia qualora il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso d'istruzione militare e professionale, l'anzianità sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1979
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 46.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE
(durata di ciascuna prova: 6 ore)

1) *Tema di cultura generale*

Consiste nello svolgimento di un tema scritto, trattante argomenti di cultura generale (non specificatamente tecnica) allo scopo di accertare la capacità del candidato nel modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) *Prova scritta di matematica e fisica*

Verterà sull'applicazione a problemi numerici di carattere essenzialmente pratico e tecnico del programma di matematica e fisica stabilito per gli esami orali.

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di ciascuna prova: 20 minuti circa)

1) *Matematica - Fisica - Chimica*

Matematica.

Numeri interi e frazionari ed operazioni relative.

Numeri decimali e frazioni generatrici. Numeri complessi.

Proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Ripartizione

Numeri relativi ed operazioni su di essi. Monomi e polinomi ed operazioni relative. Decomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni algebriche ed operazioni relative. Equazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado e metodo di risoluzione. Concetto di numero reale. Radicali. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Disequazione di primo e secondo grado. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi di equazione di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazione esponenziale. Logaritmi, risoluzione e discussione di problemi di primo e secondo grado.

Punto, retta e piano, spazio. Posizione di due rette nel piano, figure geometriche nel piano e teoremi relativi, loro misure. Equivalenza. Proporzioni tra grandezze. Similitudine e teoremi relativi. Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani. Teoremi relativi. Angoloidi. Poliedri. Solidi rotondi. Misure di poliedri e solidi rotondi.

Funzioni trigonometriche. Relazioni fra esse. Equazioni trigonometriche. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli archi. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un rettangolo qualunque. Risoluzione di triangoli Risoluzione e discussione di problemi di algebra applicata alla geometria.

Cenni di geometria analitica del piano. Coordinate cartesiane. Equazione di una retta. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Distanza tra due punti e tra punto e retta.

Cerchio, iperbole, ellisse, parabola e problemi elementari relativi. Cenno sulle coordinate polari.

Fisica.

Nozioni generali sulle misure e sulle unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione delle grandezze, vettoriali: somma e differenza di vettori. Meccanica: cinematica del punto: traiettoria, spostamento, velocità, accelerazione tangenziale e centripeta. Velocità angolare, accelerazione angolare. Tipi fondamentali di moto (uniforme, uniformemente accelerato, circolare, oscillatorio, armonico); cenni di cinematica dei sistemi rigidi: moti traslatorio, rotatorio e rototraslatorio uniforme.

Dinamica del punto. I tre principi fondamentali. Definizione statica e dinamica delle forze. Massa e peso. Momento di una forza e di una coppia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza. Concetto di campo di forze e di campo conservativo. Energia potenziale. Il campo gravitazionale. Energia cinetica. Teorema della forza viva. Teorema della conservazione dell'energia. Quantità di moto. Impulso di una forza. Baricentro. Momento di inerzia di un sistema rigido rispetto ad un asse fisso. Forze interne e forze esterne di un sistema, risultante delle forze e momento risultante. Energia cinetica e potenziale di un sistema. Proprietà meccaniche fondamentali della materia; densità, peso specifico, coesione. Nozione sui fenomeni elastici; legge di Hooke. Tensione superficiale e fenomeni inerenti. Pressione di un fluido e forze derivanti dalle differenze di pressione. Equazione della statica dei fluidi; variazioni di pressione con la quota di un liquido ed in un gas perfetto isotermo: principi di Pascal. Spinta di Archimede.

Termologia: temperatura; scale empiriche e scala assoluta. Dilatazione dei corpi e cambiamento di strato. Equazione di stato: rappresentazione grafica; gas perfetti e fluidi reali. Pressione di vapore saturo. Quantità di calore, capacità termica, calore specifico, calore latente di trasformazione. Concetti fondamentali sul primo principio della termodinamica; quantità di calore ricevuto. Lavoro sull'esterno ed energia interna di un sistema. Trasformazioni isobare, isovolumiche, isoterme, adiabatiche di gas perfette. Calore « fornito » in un ciclo e lavoro ottenuto, definizione di rendimento. Caso del ciclo-ideale di Carnot. Rendimento limite teorico di un ciclo e cenni relativi al secondo principio.

Elettrologia: cariche elettriche e statiche e legge di Coulomb. Campo elettrico di una carica puntiforme e di distribuzione piane, semplici e doppie.

Lavoro del campo su di una carica. Energia potenziale di una carica. Potenziale elettrico. Capacità, energia di un condensatore carico. Cariche elettriche in moto. Intensità di corrente; legge di Joule. Conduttori metallici: legge di Ohm. Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas. Legge di Faraday sulla elettrolisi. Cenni sugli effetti termoionico, fotoelettrico e di moltiplicazione elettronica. Effetto Volta ed effetto termoelettrico. Forza elettromotrice. Resistenza interna e differenza di potenziale ai poli di un generatore. Le due leggi di Kirchhoff.

Dipoli magnetici e azioni mutue. Campo magnetico. Campo di un dipolo. Campo di un conduttore rettilineo e di un conduttore circolare percorso da corrente. Forza su di un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico. Flusso concatenato con un circuito. Sue variazioni e f. e. m. indotta. Induzione mutua ed autoinduzione. Cenni sulle correnti alternate e sul comportamento di resistenza, capacità, induttanze di un circuito con c.a. Cenni sui circuiti oscillanti. Cenni sui circuiti « aperti ». Cenni sulla emissione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Acustica: natura del suono e suoi caratteri. Produzione, propagazione nei vari mezzi e ricezione dei suoni. Onde

Onde trasversali e longitudinali. Fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. Corda fissa agli estremi e tubi aperti e chiusi. Risonanza ed analisi dei suoni.

Ottica: duplice natura, ondulatoria-elettromagnetica e corpuscolare della luce: fenomeni di interferenza e diffrazione, fenomeni fotoelettrici. Propagazione della luce nel vuoto e nei vari mezzi. Riflessione, rifrazione e dispersione. Principi di fotometria e spettroscopia. Nozioni sui fenomeni di polarizzazione. Cenni sulla struttura della materia: neutroni, protoni, elettroni, nuclei stabili e instabili, raggi alfa, raggi beta, raggi gamma. Fissioni. Cenni sulle relazioni tra massa ed energia; energia nei processi nucleari.

Il candidato, più che le dimostrazioni matematiche, dovrà conoscere il significato fisico delle relazioni finali, che illustrerà con esempi pratici molto elementari.

Inoltre dovrà mostrare di conoscere, almeno qualitativamente, i fondamentali apparecchi, dispositivi o macchine di uso pratico e più comune, il cui funzionamento è basato sui principi teorici e sperimentali sopra elencati.

Chimica.

Chimica generale. Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole, leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici. Inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.

Chimica speciale inorganica: principali metalli e metalloidi ed i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.

Chimica speciale organica: cenni descrittivi dei composti della serie grassa od aciclica e della serie aromatica o ciclica.

Idrocarburi, alcooli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi, saponi.

Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, amidi, amminoacidi, proteine.

2) *Storia - Geografia*

Storia.

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia.

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari Stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3) *Cultura militare aeronautica*

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico, servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

c) PROVA ORALE OBBLIGATORIA
(durata della prova: 30 minuti circa)

4) *Cultura tecnico-professionale*
Specialità « Aeronautici »

Aerodinamica e meccanica del volo.

Generalità sulla sostentazione, flusso interno dell'ala.

Portanza e resistenza aerodinamica; polare.

Caratteristiche dei profili; numero dei Mach critico.

Influenza della forma in pianta e dell'angolo dietro dell'ala.

Diagrammi caratteristici dell'ala e del velivolo.

Ipersostentazione.

Stabilità statica e stabilità dinamica (longitudinale, trasversale e di rotta).

Governo e manovrabilità: organi e superfici per il comando dei velivoli.

Condizioni di equilibrio nei principali assetti di volo: considerazioni.

Regime subsonico, transonico, supersonico.

Cenni sulle prese d'aria.

Elicotteri: cenni sui principi di funzionamento aerodinamico del rotore, confronto con l'ala e con l'elica.

Impianti di bordo.

Strumentazione per la condotta nel volo.

Particolarità costruttive dell'aeroplano.

Coefficiente di contingenza e coefficiente di sicurezza.

Collaudo statico e collaudo in volo. Motore a pistone: ciclo di funzionamento, rendimento, potenza. Organi e congegni. Variazione della potenza con la quota. Generalità sull'impiego. Carburanti avio: cenni sulla combustione, caratteristiche principali dei carburanti.

Motori a getto: generalità, ciclo di funzionamento, combustione, dosatura di miscele. Combustibili per turbogetti, principali caratteristiche.

Rendimento termico propulsivo e totale.

Spinta: fattori che l'influenzano, effetto della quota, regolazione della spinta.

Organi del turbogetto e impianti vari. Sistemi per aumentare la spinta. Cenni sullo stallo del compressore. Turbogetti a doppio flusso e turboeliche. Materiali impiegati nelle costruzioni: principali acciai, leghe di alluminio, magnesio e titanio: superleghe: principali caratteristiche ed impieghi.

Cenni sulla corrosione e metodi di protezione.

Confronto tra motori a pistone e motori a getto.

La lubrificazione: olii e grassi lubrificanti, costituzione e principali caratteristiche.

Potenza necessaria e disponibile. Velocità ascensionale.

Autonomia chilometrica di aeroplano ad elica e di aeroplano a turbogetto.

Eliche: elica a passo fisso e a passo variabile, caratteristiche geometriche: funzionamento e relativi diagrammi principali.

Specialità « Elettronici »

Oscillazioni libere e smorzate. Circuiti oscillanti in serie ed in parallelo. Circuiti oscillatori e costanti concentrati ed a linee. Circuiti risonanti. Fattori di merito. Circuiti accoppiati.

Tubi elettronici. Principi di funzionamento. Diodo, Triodo, Tetrodo, Pentodo. Tubi multipli Tubi speciali: Klystron, magnetron; tubi a raggi catodici, tyratron. Impieghi dei tubi elettronici: amplificatori in classe A.B.C., oscillatori, modulatori, rilevatori.

Semiconduttori. Transistor: principio di funzionamento, tipi, caratteristiche costruttive e di utilizzazione. Confronto tra tubi elettronici e transistor.

La stabilizzazione delle oscillazioni. Circuiti a quarzo. La modulazione in ampiezza, in frequenza, in fase e la rilevazione del corrispondente.

Campo elettromagnetico e sua generazione. Polarizzazione in campo elettromagnetico. Vettore di Poynting. Modi di propagazione alle varie frequenze di elementi che influiscono sulla propagazione. Suddivisione delle frequenze.

Cenni sulle linee: attenuazione, impedenza caratteristica, onde progressive, onde stazionarie. Linee risonanti. Adattamento di impedenza. Linea artificiale.

Antenne. Modi di funzionamento delle antenne. Accordo delle antenne. Antenne fondamentali. Potenza irradiata. Resistenza di irradiazione. Vari tipi di antenne. Modi per ottenere la direttività delle antenne. Tipi di antenne direttive.

Parti componenti un radio-trasmettitore e suo funzionamento. Costituzione e funzionamento di un radio-ricevitore. Cenni sulla guerra elettronica e sulle contromisure. Principio di funzionamento di un radar. Tipi di radar: ad impulsi ed a onda continua. Effetto Doppler. Impieghi e funzioni dei radar di bordo e di terra. Cenni sui ponti radio.

Nozioni generali sui vari tipi di trasmissione telefonica e telegrafica. Linee aeree per telefonia e telegrafia. Cavi telefonici. Impianti telefonici di utente e di centrale. Nozioni generali sulla commutazione telefonica manuale ed automatica. Reti telefoniche urbane. Cenni sui sistemi di trasmissione su filo a grande distanza. Rappresentazione grafica dei circuiti e delle reti.

Materiali telefonici e telegrafici aeronautici. Telescriventi. Impianti telegrafici aeronautici. Posa dei cavi telefonici negli impianti di aeroporto. Reti telefoniche aeroportuali. Impianti permanenti e temporanei.

Cenni sulle apparecchiature elettroniche di bordo e relativi impianti a seconda delle prestazioni e specialità dei velivoli. Cenni sulle norme generali riguardanti gli schermaggi degli impianti e sui collegamenti di massa a bordo di velivoli. Generalità sugli impianti elettronici terrestri dell'A.M. con speciale riferimento a torri di controllo, posti radiogoniometrici, radiosentieri ponti radio e radar.

Norme sulla manutenzione, conservazione e controllo del materiale radioelettrico in genere. Riparazione, revisione e collaudi. Documentazione tecnico-amministrativa relativa. Nozioni sul funzionamento degli uffici di sorveglianza tecnica presso ditte.

Specialità « Edili »

Topografia.

Generalità su problemi che si incontrano in topografia.

Applicazione della geometria e della trigonometria piana a problemi topografici. Misura degli angoli e delle distanze. Delimitazione e classifica delle proprietà fondiarie. Mappe catastali. Rettifica e compensazione dei confini della proprietà. Cenni sull'estimo agrario.

Strumenti topografici principali: descrizione, funzionamento, rettifiche ed uso.

Operazioni topografiche: rilevamenti planimetrici per coordinate ortogonali e polari. Allineamenti e poligonazione. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e a curve di livello.

Scienza delle costruzioni.

Richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costruzioni. Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Sollecitazioni semplici di trazione, compressione, flessione, taglio, torsione, sollecitazioni composte. Cenni sui solidi caricati di punta. Resistenza dei materiali alle varie sollecitazioni. Carichi di rottura e di sicurezza.

Principali sollecitazioni che si incontrano nelle strutture, che interessano l'edilizia. Concetti di vincolo delle strutture, appoggi, incastri e influenza del tipo di vincolo sul comportamento delle strutture. Determinazione delle principali sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti condizioni di carico. Loro dimensionamento. Concetti di struttura iperstatica.

Materiali da costruzione.

Caratteristiche tecnologiche dei principali materiali da costruzione e loro requisiti fondamentali per l'accettazione: piastre e marmi, laterizi, legnami, ferri e acciai. Leghe leggere usate in edilizia. Vernici.

Cenni sulle materie plastiche.

Elementi costituenti le costruzioni edilizie.

Concetti generali della distribuzione planimetrica di una casa di abitazione civile. Scala. Servizi. Fondazioni.

Tipi fondamentali di fondazione e loro dimensionamento.

Murature in elevazione.

Proporzionamento. Tipi adottati e materiali impiegati. Malte e calcestruzzi: loro funzionamento e dosaggio, con riguardo alla variabilità delle caratteristiche fisiche e meccaniche in relazione alle caratteristiche dei componenti e al loro dosaggio. Preparazione e posa in opera dei calcestruzzi.

Cemento armato.

Generalità e descrizione delle principali strutture che con esso si realizzano. Cenno sulle sollecitazioni che si verificano nell'interno di una struttura in cemento armato. Calcolo della sezione e della armatura di una trave in cemento armato e soggetta a flessione semplice e di un pilastro soggetto a compressione semplice.

Cenni sulla regolamentazione delle opere in cemento armato.

Opere speciali.

Infissi. Intonaci. Rivestimenti. Pavimenti. Impianti idrici per uso domestico. Cenni sulle fognature. Impianto elettrico d'illuminazione a f.m. in una casa di abitazione.

Opere stradali.

Tracciamento di un asse stradale in pianura e in montagna. Cenni sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra.

Costituzione del corpo stradale.

Concetti fondamentali sulla capacità portante di un terreno e sugli elementi che la determinano (granulometria, umidità, drenaggio, ecc.). Cenno sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stradali. Tipi di pavimentazione e loro caratteristiche principali.

Impianti.

Impianti elettrici. Cenni fondamentali sulla distribuzione della corrente elettrica in un complesso di fabbricati e nell'interno di un fabbricato. Cenni sulle cabine di trasformazione e su gruppi elettrogeni.

Computo di massima della potenza elettrica necessaria per alimentare le utenze di uno o più fabbricati.

Impianti idrici. Caratteristiche di un'acqua potabile. Cenni sui sistemi di approvvigionamento di acqua potabile: pozzi, acquedotti. Cenni sulle caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribuzione di un complesso di fabbricati.

Impianti di riscaldamento.

Cenni sui principali sistemi usati negli impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Concetto di condizionamento di aria.

Impianti per carburanti.

Cenni sull'immagazzinamento e distribuzione dei carburanti per aerei ed automezzi, norme di sicurezza.

Infrastrutture aeroportuali.

Superfici di atterraggio. Classificazione degli aeroporti secondo le norme « OACI ». Requisiti di sicurezza di un aeroporto ai fini del volo.

Scopi e caratteristiche principali delle piste di volo e di rullaggio.

Cenni sullo schema generale distributivo di un aeroporto civile e militare, in relazione ai vari complessi che lo compongono (gruppo piste, piazzali, aviorimesse, aerostazioni, comandi, magazzini, officine, depositi carburanti e munizioni).

Conduzione amministrativa dei lavori.

Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori del demanio aeronautico. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico-contabile.

Specialità « Geofisici »

Definizione e significato dei principali elementi meteorologici. Osservazioni e misure al suolo ed in quota. Stazioni meteorologiche. Ore di osservazione. Misurazione della pressione atmosferica. Tipi di barometri a mercurio. Significato e specie delle riduzioni barometriche. Barometri aneroidi. Confronto tra barometri a mercurio e barometri aneroidi. Barometri registratori. Interpretazione dei barogrammi. Tendenza barometrica e sua caratteristica. Principali funzioni delle pressioni lette e corrette. (QFF. QNF. QNE.). Misurazione della temperatura dell'aria al suolo e della temperatura dell'acqua. Tipi di termometri e di termografi. Misurazione dell'umidità e dell'aria al suolo. Tipi di igrometri e di igrografi. Tabelle psicrometriche. Misurazione della direzione e dell'intensità del vento al suolo. Tipi di anemometri e di anemografi. Cenni sulla misurazione del moto delle nubi.

Misurazione dell'altezza della base delle nubi (nefoipsometri). Misurazione della quantità di precipitazione. Pluviometri e pluviografo. Interpretazione della cartina del pluviografo Misurazione della pressione, della temperatura, dell'umidità e del vento in quota. Generalità sulla radiosonda e sul radiovento. Metodo del palloncino pilot. Teodolite. Autobilancia. Modalità d'impianto, esposizione, lettura e manutenzione degli strumenti. Capannine. Osservazione del « tempo presente », della nuvolosità e delle specie delle nubi.

Elementi di statica e termodinamica dell'atmosfera. Distribuzione della temperatura e della pressione con la quota.

Genesi delle nubi e delle nebbie. Gradienti barici. Forza del gradiente. Vento geostrofico e di gradiente. Cenni sulle masse d'aria: proprietà, classificazione, genesi e trasformazione.

Superficie di discontinuità e fronti. Distribuzione dei principali elementi meteorologici intorno ad un fronte.

Cenni sui cicloni e sugli anticicloni delle medie e alte latitudini. Cenni sui cicloni tropicali. Rappresentazione grafica dello stato fisico dell'atmosfera isobare. Isobollare. Isoterme. Topografie. Fonti. Simboli internazionali per i diversi fenomeni meteorologici. Spaccati di rotta. Diagrammi aerologici e loro interpretazione.

Cenni di climatologia generale e climatologia del mediterraneo.

Messaggi meteorologici per la meteorologia sinottica in superficie ed in quota. Messaggi meteorologici per l'assistenza al volo.

Cenni sull'organizzazione nazionale ed internazionale del servizio meteorologico. Mezzi e modalità di accentramento e diffusione dei messaggi meteo.

Specialità « Motorizzazione »

Motori a combustione interna.

Richiami sulle nozioni fondamentali di termodinamica. Rendimento. Ciclo di funzionamento.

Dinamica del meccanismo biella manovella.

Coppia, potenza. Dosatura di miscela. Carburatore.

Principali parti di un motore a scoppio.

Motori a 4 tempi, a 2 tempi e motore Diesel.

Sistemi di accensione.

Impianto di alimentazione e di lubrificazione.

Impianto elettrico.

L'autoveicolo - Autelaio, carrozzeria.

Organi per la trasmissione del moto. Cambio di velocità: rapporti di riduzione, inversione del moto.

Il differenziale.

Sistemi di frenatura.

Organi di guida.

La sospensione.

Servicomandi.

Cruscotto

Carburanti, lubrificanti, gomme, liquidi speciali.

Caratteristiche dei carburanti e dei lubrificanti impiegati nei motori a scoppio.

Gomme naturali e gomme sintetiche. Copertura e camere d'aria per uso automobilistico. Pressioni di esercizio.

Liquidi anticongelanti. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.

Tecnologia dei materiali.

Materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni automobilistiche. Materiali speciali.

Caratteristiche tecnologiche relative. Prove di collaudo.

Esercizio e manutenzione automezzi A.M.

Impiego e tecniche di guida per la migliore utilizzazione degli automezzi.

Manutenzione e riparazione.

Codice stradale. Norme di circolazione.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . in servizio o in congedo presso . . . . residente a . . . . numero di codice postale . . (2) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

di non aver riportato condanne penali . . . .(5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . . (6);

di voler concorrere per la specialità . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (7);

di rinunciare al grado di tenente in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, se trattasi di sottufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla carica di pilota (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Gli ufficiali di complemento ed i marescialli dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di ufficiale G.A.r.a.t. o di maresciallo A.A.r.n. o A.A.r.sp.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare e per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

. .

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

Il dirigente il servizio sanitario

. . . .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a trentadue posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29/30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a trentadue posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(211)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 37/38 del 14-21 settembre 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(212)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 124, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di restauratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(228)

PROVINCIA DI BOLZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico aggiunto vacante nel comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Con delibera della giunta provinciale 17 novembre 1978, n. 7925, è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico aggiunto del comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti di rito dovranno pervenire all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provincia autonoma di Bolzano entro le ore 18 dell'8 febbraio 1979.

La tassa di partecipazione al concorso è fissata in L. 5.000 e dovrà essere versata mediante vaglia della Banca d'Italia o vaglia postale intestato alla tesoreria provinciale di Bolzano, Cassa di Risparmio, sede di Bolzano.

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provincia autonoma di Bolzano.

(872)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(237/S)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(229/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Concorso a due posti di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tolentino (Macerata).

(230/S)

OSPEDALI DEL COMPRENSORIO DEL TRASIMENO-PIEVESE DI CITTA' DELLA PIEVE, CASTIGLIONE DEL LAGO, PANICALE E PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(231/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. 68.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il settimo comma dell'art. 48 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, è abrogato e sostituito dal seguente:

Il personale dipendente dai consorzi, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1972, n. 6, e quello assunto con rapporto continuativo d'impiego alla data del 28 febbraio 1975 è trasferito alla Regione con effetto dal 1° gennaio 1976 e inquadrato, nel contingente massimo di novantotto unità, nel ruolo del personale della giunta — amministrazione generale — nelle qualifiche funzionali, anche in soprannumero rispetto al contingente stabilito per ciascuna di esse, secondo le norme e le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 novembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *ottobre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *novembre* 1978 *prot.* 20202/12665).

(10176)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790290)